

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1978, n. 12.

**Aumento del finanziamento, modifica e integrazione della legge regionale 1 ottobre 1974, n. 50, concernente contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito in favore delle imprese artigiane, costituito dalla Regione con la legge regionale 1 ottobre 1974, n. 50, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 1, lett. b) della legge 7 agosto 1971, n. 695, è incrementato di lire 2.700 milioni.

Gli interessi maturati sui conferimenti regionali, effettuati ai sensi della legge regionale 1 ottobre 1974, n. 50, e

successive modificazioni ed integrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che matureranno dopo tale data vanno ad incrementare il fondo di cui al comma precedente.

#### Art. 2

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale I ottobre 1974, n. 50, è così modificato: « Il contributo regionale è concesso per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, per l'acquisto di macchine ed attrezzature che si rendono necessari in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione delle imprese medesime.

#### Art. 3

L'art. 3 della legge regionale I ottobre 1974, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Il contributo regionale va concesso alle imprese, singole o associate, riconosciute artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, con priorità a quelle che:

- a) abbiano sede in aree montane o riconosciute depresse da provvedimenti legislativi statali o regionali;
- b) svolgono l'attività nei settori tessile, del vestiario e dell'abbigliamento, delle calzature, del legno, della ceramica e della meccanica ed attuino iniziative di ristrutturazione ad elevata qualità della produzione e processi di ristrutturazione dalla lavorazione in conto terzi a quella in conto proprio;
- c) esercitino l'attività di trasporto merci ed intendano adeguare gli autoveicoli alle prescrizioni della legge 5 maggio 1976, n. 313, non per il tramite di enti specializzati;
- d) realizzino opere ed installazioni di impianti al fine di migliorare le condizioni di sicurezza o di igiene del lavoro ovvero la salvaguardia dell'ambiente esterno;
- e) realizzino laboratori nei centri storici;
- f) provvedano alla riattivazione e ricostruzione di laboratori e pertinenze ed alla sostituzione di macchinari danneggiati da eccezionali calamità naturali;
- g) intraprendano un'attività artigianale nella regione quali ex emigrati veneti all'estero.

#### Art. 4

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'anno 1978 in complessive L. 2.700.000.000, si fa fronte:

- per lire 2.500.000.000, mediante utilizzazione del fondo globale spese d'investimento normali [partita: « Aumento fondo di dotazione Artigiancassa (legge regionale I ottobre 1974, n. 50) ] del bilancio per l'esercizio 1978;
- per lire 200.000.000, mediante utilizzazione del fondo globale per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione (partita: « Rifiinanziamento legge regionale I ottobre 1974, n. 50 ») del bilancio per l'esercizio 1977.

#### Art. 5

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni negli stanziamenti di competenza:

In diminuzione

Cap. 096209750 - « Fondo globale spese d'investimento normali » L. 2.500.000.000

In aumento

Cap. 022002050 - « Conferimento regionale al fondo per il concorso sul pagamento degli interessi gestito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e al Fondo centrale di garanzia (Finanziamento per lire 200 milioni mediante utilizzazione del fondo globale del cap. 7251 del bilancio 1977, in forza dell'art. 19 - V comma, legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, - Partita: rifiinanziamento legge regionale I ottobre 1974, n. 50) L. 2.700.000.000

Al medesimo stato di previsione sono apportate le seguenti variazioni sugli stanziamenti di cassa:

In diminuzione

Fondo finale di cassa L. 2.700.000.000

In aumento

Cap. 022002050 L. 2.700.000.000

#### Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 14 marzo 1978

Tomelleri